



1.1.90.02

1° gennaio 2022

Ordinanza municipale concernente le tasse di concessione dell'attinenza comunale

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- l'art. 12 del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit), del 13 dicembre 2017;
- la Legge Organica Comunale e il relativo Regolamento di applicazione,

emana

le seguenti disposizioni concernenti le tasse di concessione dell'attinenza comunale.

Art. 1 Principio

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.

Art. 2 Ammontare delle tasse

Per i diversi tipi di procedura, il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - procedura di naturalizzazione ordinaria | Fr. 1'100.-- |
| o per ogni figlio minorenni straniero compreso nell'istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore | Fr. 100.-- |
| - procedura di naturalizzazione agevolata | Fr. 400.-- |
| - procedura di naturalizzazione agevolata per confederati | Fr. 200.-- |

Art. 3 Riscossione

Le tasse di cui all'art. 2 sono riscosse al momento in cui viene licenziato il messaggio con il preavviso municipale.

La tassa deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.

Art. 4 Ammontare delle tasse in caso di ritiro della domanda

In caso di ritiro della domanda vengono prelevate le seguenti tasse amministrative.

Procedura di naturalizzazione agevolata

- ritiro della domanda prima del preavviso municipale Fr. 150.--

Procedura di naturalizzazione ordinaria

- ritiro della domanda prima del preavviso municipale Fr. 400.--
- ritiro della domanda dopo il preavviso municipale Fr. 800.--
- ritiro della domanda prima della decisione del Consiglio Comunale Fr. 900.--
- ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio Comunale Fr. 900.--

Art. 5 Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente con effetto 1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente ordinanza abroga le precedenti disposizioni del 1° gennaio 2018.

Adottata con risoluzione municipale n. 2100 del 30 novembre 2021.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 7 dicembre 2021 al 21 gennaio 2022.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Municipio